

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

IL DIRETTORE

La legge regionale n.8 del 27/11/2013, pubblicata sul Bollettino Regionale n.98 del 28/11/2013, **apporta semplificazioni procedurali** relative alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed all'aria aperta.

In particolare i gestori o i titolari delle strutture ricettive turistiche **non dovranno più preventivamente presentare la richiesta di classificazione della struttura** alle Province competenti per territorio, o agli U.T.T. di Roma, Frosinone e Latina.

I titolari o gestori delle strutture ricettive turistiche, **con un unico procedimento** presso il SUAP competente per territorio, potranno avviare l'attività indicando nella S.C.I.A. la classificazione della struttura.

A tal fine i SUAP forniranno la modulistica, da allegare alla SCIA, per l'autocertificazione dei requisiti minimi necessari alla classificazione indicata.

La suddetta modulistica è inoltre disponibile sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) sezione Argomenti/Turismo.

Roma, 3 dicembre 2013

Il Direttore  
Dr. Giovanni Bastianelli

**Si ricorda inoltre che:**

Se la struttura ricettiva è situata in un comune presso cui il SUAP non è costituito, la SCIA è presentata all'ufficio comunale competente in materia di attività produttive. (Legge Regione Lazio n. 8/2013. - art.7 comma 2).

La SCIA contiene le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione di appartenenza sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 1, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all'ubicazione della struttura. (Legge Regione Lazio n. 8/2013. - art.7 comma 3).

L'attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo di un requisito o di una denominazione non corrispondente a quella indicata nella SCIA o di una classificazione diversa da quella di cui all'articolo 25, comma 2 è soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. (Legge Regione Lazio n. 8/2013. - art.11 comma 4).

La dotazione, in modo permanente, nelle strutture ricettive, escluse quelle all'aria aperta, di un numero di posti letto superiore a quello indicato nella SCIA è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per ogni posto letto in più. (Legge Regione Lazio n. 8/2013. - art.11 comma 7).

L'accoglienza, da parte delle strutture ricettive all'aria aperta, di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima indicata nella SCIA è soggetta ad una sanzione amministrativa di 500 euro per ogni persona ed ogni giorno in più. (Legge Regione Lazio n. 8/2013. - art.11 comma 8).